

## **DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 231 (NON PREIMBALLATI)**

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015». (18G00023) (GU n.32 del 8-2-2018) Vigente al: 9-5-2018

### **Titolo III ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 E RELATIVE SANZIONI**

Capo I Adeguamento della normativa nazionale

2. **Per lotto**, o partita, si intende un insieme di unita' di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze sostanzialmente identiche.

3. I prodotti alimentari non possono essere posti in vendita qualora non riportino l'indicazione del lotto di appartenenza.

5. Per i prodotti alimentari preimballati l'indicazione del lotto figura sull'imballaggio preconfezionato o su un'etichetta appostavi.

6. Per i prodotti alimentari non preimballati l'indicazione del lotto figura sull'imballaggio o sul recipiente o, in mancanza, sui relativi documenti commerciali di vendita.

7. **L'indicazione del lotto non e' richiesta:**

a) quando il termine minimo di conservazione o la data di scadenza figurano con la menzione almeno del giorno e del mese;

d) per i prodotti alimentari **non preimballati** di cui all'articolo 44 del regolamento;

### **Art. 19 Vendita di prodotti non preimballati**

1. I prodotti alimentari offerti in vendita al consumatore finale o alle collettivita' senza preimballaggio, i prodotti imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore, i prodotti preimballati ai fini della vendita diretta....ancorche' posti in confezione o involucro protettivo,..... **devono essere muniti di apposito cartello** applicato ai recipienti che li contengono oppure di altro sistema equivalente, anche digitale, facilmente accessibile e riconoscibile, presente nei comparti in cui sono esposti.

**Le fascette e le legature, anche se piombate, non sono considerate imballaggio.**

**COMMA 2. Sul cartello devono essere riportate almeno le seguenti indicazioni**, (nel caso di fornitura diretta alle collettivita', possono essere riportate su un documento commerciale, anche in modalita' telematica)

a) la denominazione dell'alimento;

b) l'elenco degli ingredienti. Nell'elenco ingredienti devono figurare le indicazioni delle sostanze o prodotti di cui all'Allegato II del regolamento, (ALLERGENI)

c) le modalita' di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili, ove necessario;

## CARTELLO UNICO

Per i prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria, della pasta fresca e della gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari, l'elenco degli ingredienti può essere riportato su un unico e apposito cartello tenuto ben in vista oppure, per singoli prodotti, su apposito registro o altro sistema equivalente, anche digitale, da tenere bene in vista, a disposizione dell'acquirente, in prossimità dei banchi di esposizione dei prodotti stessi **purche' le indicazioni relative alle sostanze o prodotti** di cui all'Allegato II del regolamento (**ALLERGENI**) **siano riconducibili ai singoli alimenti posti in vendita.**

6. I prodotti dolciari e da forno preconfezionati, ma **destinati ad essere venduti a pezzo o alla rinfusa**, generalmente **destinati al consumo subito dopo l'acquisto**, possono riportare le indicazioni **di cui al comma 2** (denominazione, elenco ingredienti, modalità conservazione) solamente sul cartello o sul contenitore, purché in modo da essere facilmente visibili e leggibili dall'acquirente.

### SANZIONI

Art. 23 Violazioni in materia di indicazioni obbligatorie per la vendita dei prodotti non preimballati  
L'operatore del settore alimentare che viola le disposizioni dell'articolo 19 in materia di vendita dei prodotti non preimballati è **soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.**

l'operatore del settore alimentare che omette, nella vendita dei prodotti non preimballati di cui all'articolo 19 e degli alimenti non preimballati serviti dalle collettività, l'indicazione delle sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze,..... è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da **3.000 euro a 24.000 euro.**